

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	421
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria (1947)	421
PRESIDENTE	421, 422, 423
FORTINI, <i>Relatore</i>	422, 423
POERIO	422
RIPAMONTI	423
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	423
BERAGNOLI	423
Proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
ALESSANDRINI ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale (657)	423
PRESIDENTE	423
TAGLIAFERRI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, in materia di gestione degli immobili di tipo popolare ed economico ceduti in proprietà con pagamento rateale (2175)	424
PRESIDENTE	424
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	424
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	424

La seduta comincia alle 10.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Calvetti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria (1947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, su questo disegno di legge vi è stata una presa di posizione del Presidente in merito ad un articolo aggiuntivo proposto dal Governo: il Presidente, ad un certo momento, ha ritenuto che questo articolo aggiuntivo non avesse sufficiente connessione con la materia oggetto del disegno di legge e ne ha rinviato più volte la discussione.

Dopo un'approfondita consultazione del Regolamento — e precisamente dell'articolo 90 — il Presidente crede opportuno, in questo caso e per l'avvenire, di attenuare il rigore finora applicato in merito a situazioni come quella che si è verificata; e questo in ossequio al dettato dell'articolo 90, in base al quale: « Il Presidente ha facoltà di negare l'accetta-

zione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ».

Non si può probabilmente sostenere che tale articolo aggiuntivo sia affatto estraneo alla materia che forma oggetto del disegno di legge per cui il Presidente — per quanto ritenga che forse sarebbe stato più opportuno introdurre l'articolo aggiuntivo nel testo della proposta di legge n. 657 — dopo approfondito esame crede che l'articolo aggiuntivo stesso possa essere preso in considerazione.

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

All'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ispettorati generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

1°) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2°) sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

3°) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che la Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni ».

FORTINI, *Relatore*. Ho già riferito in merito a questo emendamento, approvando il quale — come mi auguro — faremmo cosa assai opportuna. Sono senz'altro favorevole all'emendamento stesso e ritengo che, qualora esso fosse approvato, si dovrebbe modificare il titolo del disegno di legge, aggiungendo a quello attuale le parole: « e nuove norme in materia consultiva per le opere pubbliche ».

POERIO. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione di carattere generale in ordine a quanto ora da lei dichiarato circa la possibilità che, in base all'articolo 90 del Regolamento, l'emendamento proposto dal Go-

verno possa essere introdotto in questo disegno di legge.

L'articolo 90 prevede il caso che siano presentati emendamenti « formulati con frasi sconvenienti », e questo non interessa ai fini della nostra discussione. L'articolo contempla, inoltre l'ipotesi di emendamenti che « siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione » Ora a me sembra che l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo riguardi materia affatto estranea al provvedimento in discussione.

La relazione del Governo al disegno di legge e le poche parole dette dal Relatore...

FORTINI, *Relatore*. Poche, ma buone!

POERIO. Gli aggettivi non li discuto.

La relazione governativa — dicevo — e le poche parole dette dal Relatore non fugano le mie perplessità; l'emendamento che il Governo vuole inserire nel disegno di legge non è pertinente all'oggetto del provvedimento in quanto concerne altra materia. Non è attraverso emendamenti o leggine — e questa è la questione di fondo — che possiamo risolvere i gravi problemi del nostro Paese, anche per quanto attiene a questo settore; non è così che possiamo avere una visione generale dei problemi.

Credo, pertanto, che sia assolutamente da respingere la proposta del Governo e credo che debba rimanere ferma la formulazione del disegno di legge così come è stato presentato. Altre volte la Commissione si è pronunciata su questi problemi ed in tutte le occasioni si è finora sempre seguita una certa linea che oggi si vuole abbandonare.

La seconda questione da me posta riguarda quindi la esigenza che, come è già stato auspicato in questa Commissione, si provveda ad esaminare tutta la materia in un quadro più completo ed organico.

Oggi, pur a distanza di tempo, non si è sciolta la riserva a suo tempo fatta dal rappresentante del Governo; permangono quindi degli interrogativi sui quali la Commissione è opportuno che si pronunci e dichiari che cosa intende fare.

PRESIDENTE. Onorevole Poerio, le sono grato per quanto da lei affermato: ancora una volta, durante questa seduta mi si chiede un'interpretazione restrittiva dell'articolo 90, che del resto ho sempre adottato nel passato. Evidentemente il Presidente è lieto di poter avere nella sua azione il conforto costante ed univoco della Commissione. Una discussione sul regolamento non è possibile: tuttavia se la Commissione ritiene che il comportamento del Presidente debba essere ispirato ad un

criterio restrittivo, in materia essa non fa altro che confermare quello che è stato finora l'operato del Presidente.

RIPAMONTI. Non sono d'accordo con l'onorevole Poerio. In altra sede, la Commissione ha ritenuto che fosse ammissibile integrare disposizioni aventi una precisa finalità con altre che, pur non essendo strettamente connesse alle finalità del provvedimento, si presentavano come indispensabili per una razionale attuazione di determinati interventi. Mi pare che gli onorevoli colleghi di parte comunista si associarono a questa tesi, allorché il Presidente della Commissione chiese al Presidente della Camera un chiarimento sulla possibilità da parte della Commissione di procedere in tal senso e pare strano che si voglia ora limitare tale possibilità.

Dopo questa premessa, vorrei rilevare che nella seduta di oggi abbiamo all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge n. 657 d'iniziativa dell'onorevole Alessandrini ed altri, che tratta materia analoga a quella dell'articolo aggiuntivo proposto. Sarebbe bene abbinare i due provvedimenti eventualmente integrandoli per evitare di riprendere in esame in una seduta successiva la stessa materia.

PRESIDENTE. Fa una proposta formale in tal senso?

RIPAMONTI. No, signor Presidente.

FORTINI. Insisto nella mia proposta di accettare l'emendamento del Governo, in quanto si tratta di materia attinente alla realizzazione di opere marittime.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La questione è delicata da un punto di vista di interpretazione del regolamento e per questo mi rimetterò al giudizio della Commissione. Tuttavia, nel caso presente mi pare che la connessione di materia sia assoluta. Sarebbe assurdo fare oggetto di un nuovo disegno di legge l'articolo aggiuntivo proposto e discutere due provvedimenti che trattano la medesima materia in un breve spazio di tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, e del quale ho già dato lettura, e che diventerà, se approvato, l'articolo 4 della legge.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

ART. 3.

La tabella annessa alla legge 5 gennaio 1953, n. 24, è modificata in conformità alle precedenti disposizioni.

BERAGNOLI. Desidero fare una dichiarazione di voto. Intendo confermare il giudizio dell'onorevole Poerio circa i principi a cui deve informarsi il Parlamento nel legiferare intorno a materie che interessano il Paese, riordinando la pubblica amministrazione e le competenze dei vari organi. A questo proposito, concordo con l'onorevole De' Cocci, quando afferma che sarebbe inopportuno approvare una legge oggi ed una domani sulla stessa materia.

Devo inoltre dare atto all'onorevole Ripamonti che il nostro gruppo non è per un'interpretazione restrittiva del regolamento e precisamente dell'articolo 90, in quanto siamo d'accordo che non si deve legiferare separatamente su materie identiche e si deve evitare di emanare una serie di leggi che trattano lo stesso argomento.

Per tali motivi abbiamo dato il nostro voto favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Beragnoli per le sue osservazioni.

Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Faccio presente l'opportunità, poi, prospettata dal Relatore, di modificare il titolo del disegno di legge nel seguente: « Istituzione delle Sezioni autonome del genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24 ».

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge: d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale (657)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini, Fortini, Baroni, Carra, Donat-Cattin, Degan, Calvetti, Rinaldi, Ripamonti e Gagliardi: « Estensione

delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale ».

Dal momento che tra pochi minuti inizia la discussione in Assemblea dei provvedimenti di modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 167, da noi esaminati in sede referente, ritengo opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tagliaferri ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, in materia di gestione degli immobili di tipo popolare ed economico ceduti in proprietà con pagamento rateale (2175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tagliaferri, De Pasquale, Venturoli, Gorrerri, Accreman, Borsari, Vespignani, Lusoli, Alboni, D'Alessio, Gessi Nives, Pagliarani, Boldrini, Tempia Valenta, Serbandini, Gombi, Napolitano Luigi e Sulotto: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, in materia di gestione degli immobili di tipo popolare ed economico ceduti in proprietà con pagamento rateale ».

Ha chiesto la parola l'onorevole rappresentante del Governo per una dichiarazione preliminare. Ne ha facoltà.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La questione che forma oggetto della proposta di legge è stata risolta in via amministrativa nel senso richiesto dal proponente.

PRESIDENTE. Proporrei di rinviare la discussione della proposta di legge in attesa che vengano acquisiti altri elementi di giudizio.

Se non vi sono obiezioni la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria » (1947); con il nuovo titolo « Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Beragnoli, Bottari, Busetto, Buzzetti, Carra, Cianca, Degan, Di Nardo, Di Vittorio Berti Baldina, Fortini, Fracassi, Guariento, Lusoli, Mamenti, Nannini, Napolitano Luigi, Palleschi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

È in congedo:

Calvetti.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
